



Diritto & Fisco



L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione definitiva della modulistica 2016

Voluntary 2, modello corretto Scompare il riferimento a Ivie e Ivafe per 2004-2011

DI STEFANO LOCONTE

Il modello voluntary perde Ivie e Ivafe per gli anni di imposta 2004-2011. L'Agenzia delle entrate corregge infatti il modello della voluntary disclosure che conteneva il rinvio alle due imposte per anni in cui le stesse non erano state introdotte. Arrivano dunque novità e sezioni ben più dettagliate per il nuovo modello per accedere alla voluntary disclosure bis, in ottemperanza alle modifiche normative che hanno riguardato la procedura. È stato, infatti, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo modello dell'istanza per richiedere l'accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186 del 2014, i cui termini sono stati riaperti dal dl 193/2016 («voluntary-bis»), con riferimento alle violazioni commesse dai contribuenti entro il 30 settembre 2016. Per tale motivo, tutti quei soggetti che intendano aderire alla procedura di collaborazione volontaria al fine di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, dovranno utilizzare il nuovo modello, che andrà presentato esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio 2017, attraverso il canale Entratel o Fisconline.

Ad ogni modo, l'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni richieste dalla legge potranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2017.

Una prima bozza dell'istanza era già stata pubblicata lo scorso 16 dicembre e l'Agenzia, contestualmente al comunicato stampa con cui era stata pubblicata, aveva avviato una consultazione per raccogliere i suggerimenti degli operatori, ai quali era data la possibilità di far pervenire le loro osservazioni alla casella di posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.

Suggerimenti che, tuttavia, non devono essere stati presi in gran considerazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Al riguardo basti confrontare la bozza dell'istanza con il modello definitivo pubblicato e appare subito evidente come l'unica modifica sia stata apportata nella sezione V del modello, ove sono state depennate le

annualità che vanno dal 2004 al 2011 con riferimento all'Ivie e all'Ivafe.

In merito appare opportuno evidenziare come tali imposte (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) siano state introdotte con il dl 201/2011 e decorrono dal 1° gennaio 2012. Pertanto, la previsione delle caselle relative a tali imposte per le annualità precedenti al 2012 risultava del tutto priva di significato e per tale motivo è stata correttamente eliminata.

Non sono, invece, stati apportati miglioramenti rispetto alla bozza pubblicata, nonostante fossero stati avanzati diversi suggerimenti volti a rendere più fluida l'identificazione grafica dei dati da inserire, prevedendo ad esempio per ciascuna annualità da regolarizzare ai fini reddituali, l'aliquota d'imposta applicabile, ovvero inserendo una colonna dedicata agli interessi.

Vorrà dire che una rappresentazione più precisa delle modalità con cui, da un determinato imponente, si sia giunti a una certa quantificazione delle maggiori imposte da versare, dovrà essere effettuata in sede di relazione di accompagnamento alla richiesta di adesione. Il modello definitivo, esattamente come quello pubblicato per la prima edizione della voluntary è suddiviso in cinque sezioni. Unitamente al modello per l'istanza di adesione sono state pubblicate anche

i) le istruzioni per la compilazione del suddetto modello, ii) nonché le specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata e iii) il format per la redazione della relazione di accompagnamento. Proprio nelle istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria viene precisato che, ai fini della determinazione degli importi dovuti, le sanzioni sono calcolate in base alle misure vigenti fino al 31 dicembre 2015, non applicandosi alla procedura di voluntary disclosure le nuove misure sanzionatorie introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158.

—© Riproduzione riservata—

Le novità

Sezione del modello	Modifiche
Fase iniziale	Possibilità di indicare un'istanza trasmessa prima della pubblicazione del nuovo modello
	Indicazione della Pec cui comunicare il perfezionamento della procedura e le varie notifiche
	Dichiarazione sull'origine dei contanti o dei valori al portatore oggetto della procedura
Sezione II	Totale delle sanzioni dovute ai fini del mancato monitoraggio delle attività estere
Sezione V	Suddivisione dei redditi tra: redditi Irpef/Ires, contributi, Addizionali regionali e comunali, Irap, Iva, ritenute non operate, imposte sostitutive, Ivie e Ivafe

Quietanze di pagamento dopo 30 giorni

La notifica degli ultimi atti volti al perfezionamento delle pratiche di voluntary disclosure, regolarmente presentate entro il 30 novembre 2015, ha comportato non poca agitazione per diversi contribuenti. L'ansia e lo stress sono stati causati dal vedere i termini per il pagamento a pochissimi giorni dalla ricezione della notifica degli atti se non, in determinati casi, anche in una data antecedente. Al riguardo appare opportuno precisare come per ottenere le quietanze di pagamento effettuate tramite home banking siano necessari un paio di giorni, che aumentano nel caso in cui gli F24 vengano pagati tramite il canale Entratel. Per questi motivi, come si evince da un comunicato pubblicato sul sito dell'Ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili di Milano, la direzione regionale della Lombardia ha evidenziato che gli atti notificati ai fini della liquidazione delle istanze di voluntary disclosure pervenute a ridosso della data di scadenza del pagamento indicata negli atti stessi, potranno essere definiti col versamento entro la data di convocazione o comunque nei 30 giorni dalla ricezione della stessa. Tuttavia, in assenza di un riferimento normativo, tale dichiarazione lascia comunque dei dubbi circa la reale applicabilità della stessa, soprattutto per quanto concerne gli atti impositivi emessi dalle altre Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate.

Stefano Loconte

SFASAMENTO TRA VECCHIO E NUOVO PROVVEDIMENTO

Relazioni con doppio invio

Procedura Vd con sfasamento temporale sulla relazione di accompagnamento tra nuova normativa e vecchio provvedimento direttoriale. Coloro i quali hanno inviato o invieranno l'istanza di accesso alla procedura Vd prima dell'emanazione del nuovo provvedimento direttoriale dovranno inviare due relazioni di accompagnamento. Tale circostanza deriva dal dover considerare l'impatto di quanto espressamente richiesto nella ricevuta di acquisizione dell'istanza, secondo cui nei trenta giorni successivi all'invio si deve provvedere all'inoltro della documentazione unitamente alla prima relazione di accompagnamento. Infatti, occorre tener conto che per le istanze presentate dal 25 ottobre 2016 innanzi, in attesa del nuovo provvedimento direttoriale e dell'apertura del nuovo canale di invio telematico, dovranno rispettarsi le previsioni di cui al provvedimento direttoriale n. 13193/2015 e in particolare quella di cui al punto 7.4. Il comunicato stampa delle Entrate del 25/10/2016 richiamava già tale passaggio,

come pure il successivo comunicato del 16 dicembre 2016 ha chiarito che coloro i quali intendano comunque inviare l'istanza in attesa del nuovo modello, possono utilizzare l'originario, inoltrando nei 30 giorni una prima relazione di accompagnamento. Si rammenta che una seconda relazione di accompagnamento sarà da prodursi e inviarsi a mezzo Pec, quale naturale conseguenza di successivo invio di istanza mediante il nuovo modello Vd una volta approvato, barrando all'uopo la casella «istanza trasmessa in precedenza», come già chiarito nella bozza di istruzioni al nuovo modello. Detto approccio si traduce, di fatto, in un ulteriore onere, alquanto inutile, consistente nella (dovuta) presentazione della prima relazione, tenuto pure conto che, tra l'altro, è sovente irrealistico ipotizzare l'aver ultimato l'acquisizione di tutta la documentazione in così breve tempo (trenta giorni dall'invio dell'istanza), facendo peraltro affidamento alla formulazione di cui all'art.5-otties del n.167/90.

Francesco Squeo